

Procedura per l'effettuazione di Operazioni Significative e di Operazioni con Parti Correlate

Premessa

La presente procedura ("Procedura") raccoglie le regole in materia di operazioni significative e con parti correlate adottate dalla Indesit Company SpA ("Società" o "IndesitCo") e mira a dare concreta attuazione alle raccomandazioni in materia contenute nel "Codice di Autodisciplina delle Società Quotate" ("Codice di Autodisciplina") nonché nella normativa vigente.

La presente Procedura, unitamente alla "Procedura per l'effettuazione di Operazioni Significative e di Operazioni con Parti Correlate da parte delle Società del Gruppo Indesit Company" ed alla "Procedura per l'adempimento degli obblighi di cui all'art. 150 comma primo, TUIF riguardante le comunicazioni al Collegio Sindacale", consente a ciascun amministratore di compiere le attività proprie del suo mandato in maniera consapevole ed informata. Attraverso le tre procedure, infatti, si attivano i flussi informativi tra gli Amministratori Esecutivi, il Consiglio di Amministrazione tutto ed il Collegio Sindacale raccomandati dal Codice di Autodisciplina e volti, da un lato, a sancire la centralità del Consiglio di Amministrazione nel sistema di governo societario e, dall'altro lato, a supportare il Sistema di Controllo Interno della Società ed il Collegio Sindacale nell'esercizio delle proprie funzioni.

I principi fondamentali della Procedura sono:

1. le Operazioni Significative con Parti Indipendenti (individuate nell'art. 1), le Operazioni Significative con Parti Correlate (individuate all'art. 3) e le Operazioni Significative con Società del Gruppo (individuate all'art. 4) devono essere approvate dal Consiglio di Amministrazione di IndesitCo ("CdA");
2. tutte le Operazioni con Parti Correlate (individuate all'art. 2) sono assoggettate a particolari criteri di correttezza sostanziale e procedurale.

Per "operazione" o "singola operazione", s'intende un singolo atto giuridico che obbliga la Società verso terzi ovvero più atti giuridici facenti parte di un unico ed inscindibile contesto economico.

Articolo 1. Operazioni Significative con Parti Indipendenti

- 1.1 Sono Operazioni Significative con Parti Indipendenti le operazioni di seguito elencate concluse dalla Società con parti diverse dalle Parti Correlate (così come definite nel successivo art. 2):
 - a. gli acquisti, le vendite e le altre operazioni che a qualsiasi titolo incidano sulla disponibilità di partecipazioni iscritte fra le immobilizzazioni finanziarie, di aziende, di rami di aziende, di immobili e/o di altri asset materiali e/o immateriali iscritti e/o iscrिवibili fra le immobilizzazioni, quando il valore della singola operazione è superiore a € 25 milioni;
 - b. la sottoscrizione di finanziamenti passivi (in qualunque forma tecnica) di durata superiore ai 12 mesi e per importi superiori a € 50 milioni;
 - c. la sottoscrizione di finanziamenti passivi (in qualunque forma tecnica e per qualsiasi durata), se contengono covenants peggiorativi rispetto a quelli previsti da altri finanziamenti già approvati dal CdA e in essere alla data di approvazione della Procedura;
 - d. tutte le operazioni disciplinate dalle procedure approvate dal CdA (definite dall'articolo 7), se effettuate in maniera difforme da quanto previsto in tali procedure;
 - e. la richiesta ad enti creditizi ed assicurativi e la sottoscrizione/rilascio da parte della Società di garanzie personali o reali a favore di terzi (escluse le Parti Correlate diverse dalle Società del

Gruppo) per ammontare superiore a € 25 milioni o, anche per importi superiori a € 1 milione, se effettuate in maniera difforme da quanto previsto dalla Treasury Policy;

f. tutte le operazioni che avvengono a condizioni non di mercato o che siano atipiche o inusuali.

1.2. Le Operazioni Significative con Parti Indipendenti sono di competenza esclusiva del CdA, che delibera anche alla luce delle analisi condotte in termini di coerenza strategica, fattibilità economica ed atteso ritorno per la Società o il Gruppo (intendendosi come tale IndesitCo e le Società del Gruppo).

Articolo 2. Parti Correlate e Società del Gruppo

2.1 Sono Parti Correlate quelle indicate dallo IAS 24 e qui elencate a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a. i soggetti che direttamente o indirettamente i) controllano, sono controllati da, o sono sottoposti a comune controllo con IndesitCo; ii) detengono una partecipazione tale da poter esercitare una influenza notevole su IndesitCo; o iii) controllano congiuntamente IndesitCo;
- b. i soggetti collegati a IndesitCo secondo la definizione dello IAS 28-Partecipazioni in società collegate;
- c. le joint venture in cui IndesitCo (o una Società del Gruppo) è una partecipante;
- d. i dirigenti con responsabilità strategica in IndesitCo o nella sua controllante;
- e. gli stretti familiari delle persone fisiche ricomprese nelle lettere da a) a d);
- f. i soggetti controllati, controllati congiuntamente, o soggetti ad influenza notevole da uno dei soggetti di cui ai punti d) o e) ovvero i soggetti che detengono -direttamente o indirettamente- una quota significativa dei diritti di voto;
- g. i fondi pensione per i dipendenti della Società o di qualsiasi altra entità ad essa correlata.

Ai fini di quanto disposto dalla suindicata definizione si precisa che:

- si considerano stretti familiari di un soggetto, quei familiari che si attende possano influenzare, o essere influenzati dal soggetto interessato nei rapporti con la Società. Essi possono includere: a) il convivente, b) i figli del soggetto e del convivente e c) le persone a carico del soggetto o del convivente;
- per controllo, si intende il potere di determinare le politiche finanziarie e gestionali di una entità al fine di ottenere i benefici dalla sua attività;
- il controllo congiunto è la condivisione, stabilita contrattualmente, del controllo su una attività economica;
- i soggetti di cui alla lettera d) si intendono quei soggetti che hanno il potere e la responsabilità, direttamente o indirettamente, della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività del Gruppo compresi gli Amministratori (esecutivi o meno) - fra essi sono ricompresi il Chief Financial Officer, il Chief Marketing Officer, il Chief Technical Officer ed il Direttore della Supply Chain;
- l'influenza notevole è il potere di partecipare alla determinazione delle politiche finanziarie e gestionali della Società e del Gruppo e può essere ottenuta attraverso il possesso di azioni, tramite clausole o accordi.

2.2 Sono Operazioni con Parti Correlate quelle che prevedono trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni fra IndesitCo (e/o Società del Gruppo) e i soggetti di cui all'art. 2.1, indipendentemente dal fatto che sia stato pattuito un corrispettivo.

2.3 Tutte le Operazioni con Parti Correlate sono sottoposte ai criteri di correttezza sostanziale e procedurale descritti nel successivo art. 5.

2.4 Entro 30 giorni dal termine di ciascun semestre solare (ovvero entro il 30 luglio ed entro il 30 gennaio di ciascun anno), i soggetti indicati ai punti da a) a g) dell'art. 2.1 comunicano, ai sensi della Procedura ex art. 150 TUIF, al Direttore affari legali e societari le parti agli stessi correlate.

2.5 Sono Società del Gruppo quelle società i cui bilanci vengono consolidati nel Bilancio Consolidato del Gruppo con il metodo integrale. Le operazioni significative con Società del Gruppo, pur essendo le stesse Parti Correlate, sono regolate specificamente dal successivo articolo 4.

Articolo 3. Operazioni Significative con Parti Correlate

- 3.1 Sono Operazioni Significative con Parti Correlate le operazioni di seguito elencate concluse dalla Società con Parti Correlate:
- a. operazioni finanziarie sia attive sia passive;
 - b. gli acquisti, le vendite e le altre operazioni che a qualsiasi titolo incidano sulla disponibilità di partecipazioni iscritte fra le immobilizzazioni finanziarie, di aziende, di rami di aziende, di immobili e/o di altri asset materiali e/o immateriali iscritti e/o iscrivibili fra le immobilizzazioni, quando il valore della singola operazione è superiore a € 12 milioni;
 - c. la richiesta ad enti creditizi ed assicurativi e la sottoscrizione/rilascio da parte della Società di garanzie personali o reali e/o di altre forme di supporto vincolante a favore delle parti Correlate;
 - d. qualsiasi altra operazione in generale, quando il valore di essa sia superiore o uguale a € 2 milioni o € 10 milioni aggregati annui o, indipendentemente dal valore, generi nel conto economico consolidato del Gruppo un effetto economico superiore o uguale a € 1 milione aggregato annuo;
 - e. operazioni che non avvengono a condizioni di mercato o che siano atipiche o inusuali.
- 3.2 Le Operazioni Significative con Parti Correlate sono di competenza esclusiva del CdA.

Articolo 4. Operazioni Significative con Società del Gruppo

- 4.1 Sono Operazioni Significative con Società del Gruppo quelle realizzate dalla Società con Società del Gruppo che corrispondono ai seguenti parametri:
- a. gli acquisti, le vendite e le altre operazioni che a qualsiasi titolo incidano sulla disponibilità di partecipazioni iscritte fra le immobilizzazioni finanziarie, di aziende, di rami di aziende, di immobili e/o di altri asset materiali e/o immateriali iscritti e/o iscrivibili fra le immobilizzazioni, quando il valore della singola operazione è superiore a € 50 milioni o, per qualunque importo, se la Società del Gruppo controparte non sia partecipata direttamente o indirettamente (o sostanzialmente, ad es. tramite contratti di put&call) al 100% dalla Società o, indipendentemente dalla quota di partecipazione, se la Società del Gruppo acquirente risieda in un paese a rischio più elevato di quello UE;
 - b. tutte le operazioni disciplinate dalle procedure approvate dal CdA (definite dall'articolo 7), se effettuate in maniera difforme da quanto previsto in tali procedure;
 - c. operazioni che non avvengono a condizioni di mercato o che siano atipiche o inusuali.
- 4.2 Le Operazioni Significative con Società del Gruppo sono di competenza esclusiva del CdA.
- 4.3 Non sono considerate Operazioni Significative con Società del Gruppo:
1. tutte le operazioni finanziarie attive o passive rientranti nelle attività di gestione della tesoreria centralizzata del Gruppo effettuate a condizioni di mercato e comunque nel rispetto della Treasury Policy;
 2. tutte le operazioni commerciali, rientranti nell'oggetto sociale, effettuate a condizioni di mercato e comunque nel rispetto delle procedure approvate dal CdA.

Articolo 5. Principi di comportamento per l'effettuazione di Operazioni con Parti Correlate

- 5.1 Nell'esame di ciascuna Operazione con Parti Correlate, l'attenzione deve essere rivolta alla sostanza del rapporto e non semplicemente alla sua forma giuridica.
- 5.2 Il CdA, prima di deliberare in merito alle Operazioni Significative con Parti Correlate, deve ricevere un'adeguata informazione sulla natura della correlazione, sulle modalità esecutive dell'operazione, sulle condizioni, anche economiche, per la sua realizzazione, sul procedimento valutativo

seguito, sull'interesse e sulle motivazioni sottostanti e sugli eventuali rischi per la Società.

- 5.3 Nelle Operazioni con Parti Correlate, gli amministratori che hanno un interesse anche potenziale o indiretto nell'operazione i) informano tempestivamente ed esaurientemente il CdA sull'esistenza dell'interesse e sulle circostanze del medesimo, ii) si astengono al momento della deliberazione.
- 5.4 Il CdA, in funzione della natura, del valore o delle altre caratteristiche dell'operazione, al fine di evitare che l'operazione stessa sia realizzata a condizioni incongrue, può richiedere l'assistenza di uno o più esperti indipendenti che esprimono un'opinione, a seconda dei casi, sulle condizioni economiche e/o sulla legittimità e/o sugli aspetti tecnici/legali dell'operazione. Nella scelta degli esperti, si ricorrerà a soggetti di riconosciuta professionalità e competenza sulle materie di interesse.
- 5.5 Per le Operazioni con Parti Correlate che non sono sottoposte al CdA, gli Amministratori Esecutivi o i dirigenti responsabili della realizzazione dell'operazione raccolgono e conservano, anche per tipologie o gruppi di operazioni, adeguate informazioni sulla natura della correlazione, sulle modalità esecutive dell'operazione, sulle condizioni, anche economiche, per la sua realizzazione, sul procedimento valutativo seguito, sull'interesse e le motivazioni sottostanti e sugli eventuali rischi per la Società. Anche per tali operazioni possono essere nominati uno o più esperti, secondo quanto sopra previsto.
- 5.6 In occasione di Operazioni Significative con Parti Correlate e di Operazioni Significative con Società del Gruppo, concluse anche per il tramite di società controllate, che per oggetto, corrispettivo, modalità o tempi di realizzazione possono avere effetti sulla salvaguardia del patrimonio aziendale o sulla completezza e correttezza delle informazioni, anche contabili, relative alla Società, questa mette a disposizione del pubblico un documento redatto ai sensi dell'art. 71-bis del Regolamento Emittenti. Il documento è messo a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e la società di gestione del mercato, entro 15 giorni dalla conclusione dell'operazione. In alternativa a quanto indicato nel precedente comma, la Società può emettere, successivamente al compimento dell'operazione, un comunicato stampa ai sensi dell'art. 66 del Regolamento Emittenti o, nel caso in cui l'operazione abbia la natura di fusione, scissione, aumento di capitale mediante conferimento in natura, acquisizione o cessione, il documento informativo previsto dagli articoli 70 e 71 del Regolamento Emittenti.

Articolo 6. Responsabilità e Sanzioni

Le violazioni della Procedura potranno essere sanzionate ai sensi del "Codice di comportamento ex Decreto legislativo ex 231/2001" adottato dalla Società.

Articolo 7. Procedure approvate dal CdA

Sono state approvate dal CdA:

- a. la Treasury Policy.

La Procedura costituisce protocollo rilevante del modello di organizzazione e gestione adottato dalla società ai sensi del D. Lgs. 231/01.